

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 26 gennaio 2015 - n. 408

Bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (DIESEL) destinati al trasporto di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL) (d.g.r. 31 ottobre 2014, n. 2579)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. QUALITA' DELL'ARIA, CLIMA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Premesso che:

- la Giunta regionale, in attuazione delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, discendenti dalla legge regionale n. 24/06 e dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), ai fini del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria, ha approvato, con deliberazione 31 ottobre 2014, n. 2579, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL);
- la suddetta misura si inserisce nell'ambito delle misure di incentivazione già intraprese da Regione Lombardia volte a favorire la diffusione di efficaci dispositivi di abbattimento del particolato derivante dalle motorizzazioni diesel;

Considerato che la suddetta misura costituisce intervento a sostegno delle imprese, in quanto, mediante la concessione di contributi, contribuisce all'adeguamento tecnologico dei mezzi dell'impresa e alla trasformazione dei veicoli commerciali, rendendoli meno inquinanti, in luogo della loro sostituzione, in coerenza con le disposizioni sulle limitazioni alla circolazione disposte dalla Giunta regionale, rappresentando per le stesse imprese un risparmio di spesa;

Dato atto, quindi, che, la presente misura attua anche i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi, fissati dal d.lgs. 123/1998;

Evidenziato che:

- a) la misura di incentivazione di cui alla predetta d.g.r. 2579/14 è rivolta ai soggetti che svolgono attività economica aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia;
- b) è ammesso a contributo l'acquisto, con relativa installazione sugli autoveicoli diesel di categoria N1, N2 e N3, ed M2 e M3, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, di classe emissiva «EURO 2» ed «EURO 3», di dispositivi antiparticolato conformi al DM n. 39/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria «Euro 5», conformemente alle condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'art.36 del reg. (UE) n. 651/2014;
- c) all'iniziativa sono destinate risorse finanziarie per € 10.000.000;
- d) l'entità del contributo è pari, conformemente alle condizioni di cui al comma 6 dell'art.36 del Reg. (UE) n. 651/2014, a:
 - € 1.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1;
 - € 1.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2 ed M2;
 - € 2.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 ed M3;

e che ogni contributo erogato non può superare il 40% dei costi ammissibili sostenuti;

- e) la procedura di accesso al contributo è telematica attraverso il sistema regionale GEFO, accessibile sul sito gefo.servizirl.it;
- f) la misura d'incentivazione sarà attuata nel 2015;

Considerato che per dispositivo antiparticolato si intende un sistema, idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea,

costituito da uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo, omologato secondo la normativa statale vigente, conformemente al Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;

Ritenuto di finanziare i contributi in regime di esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 che si applica a diverse categorie di aiuti, tra cui gli aiuti per la tutela dell'ambiente, ed in particolare ai sensi dell'art.36;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi:

- non sono concessi a:
 - imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni seguenti individuate all'art. 2 par.18 Reg. (UE) 651/2014;
- non sono erogabili a:
 - imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
 - imprese che al momento del pagamento del contributo non presentano una sede legale o operativa in regione Lombardia;

Evidenziato che le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono ammessi alla misura di incentivazione rientrando nella stessa tra gli aiuti per la tutela dell'ambiente, fatte salve le categorie del paragrafo precedente;

Considerato che la gestione del bando prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- istruttoria, consistente nella verifica della completezza della documentazione pervenuta e dei requisiti previsti dallo specifico bando e acquisizione d'ufficio dei documenti richiesti;
 - liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari;
- Dato atto che, oltre alla gestione del bando, sono previste le ulteriori seguenti attività:
- controllo, a posteriori, sui dati autodichiarati;
 - avvio, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure dirette al recupero dei contributi indebitamente percepiti;

Ritenuto che la gestione del bando attuativo e lo svolgimento delle ulteriori attività previste sono affidate alla Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile la quale potrà avvalersi, per l'espletamento di talune attività di istruttoria, di un ente del Sistema regionale SIREG;

Individuato in Finlombarda spa l'ente del Sistema regionale che provvederà all'espletamento di talune attività di istruttoria relative alla gestione del bando, come determinate da apposita lettera d'incarico, il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. 3058 in data 23 gennaio 2015, ai sensi della convenzione quadro del 30 settembre 2011, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale il 14 ottobre 2011 al n. 15737/RCC;

Ritenuto ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge regionale n. 1/2012 di fissare in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle istanze e di assegnazione del contributo;

Dato atto che le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che, in relazione al reg. (UE) n. 651/2014, dichiara, in particolare, di non rientrare nelle specifiche esclusioni previste dal regime di aiuto e di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni della richiamata d.g.r. 2579/14 mediante approvazione di specifico bando che definisca nel dettaglio le modalità operative e le procedure di accesso al contributo regionale;

Visto il bando predisposto dalla U.O. Qualità dell'aria, clima e sostenibilità ambientale, allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, elaborato in attuazione della d.g.r. n. 2579/14;

Ritenuto di:

- stabilire nella data del 29 gennaio 2015 l'avvio di operatività del bando e nella data del 30 giugno 2015 quella di cessazione;
- procedere alla pubblicazione del succitato bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale regionale;

Precisato che, ai sensi dell'art. 9 c. 5 del d.lgs. 123/98, i crediti derivanti dai contributi erogati in forza della presente misura bando sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi;

Dato atto della trasmissione in data 5 novembre 2014 alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, delle informazioni previste dal par. 11, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto che alla comunicazione è stato assegnato il n.SA.39756;

Dato atto che nessun rilievo è pervenuto da parte della Commissione nei termini previsti;

Richiamate le premesse

DECRETA

1. di approvare l'allegato «Bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea

(diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL)», comprensivo di un Allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che il Bando di cui al precedente punto 1. esplicherà i propri effetti a partire dal 29 gennaio 2015 e che si concluderà il 30 giugno 2015;

3. di avvalersi per lo svolgimento di talune attività d'istruttoria di Finlombarda s.p.a. come determinate da apposita lettera d'incarico, il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. 3058 in data, 23 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro n. 15737 del 14 ottobre 2011;

4. di prevedere che il bando ed i relativi finanziamenti siano attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione;

5. di dare atto, altresì, che:

- a. il Bando di cui al precedente punto 1. è finanziato con risorse pari ad € 10.000.000,00;
- b. agli adempimenti connessi all'attuazione del bando provvederà il Dirigente della U.O. Qualità dell'aria, clima e sostenibilità ambientale;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto e del Bando sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale della Regione Lombardia;

7. di dare atto che il dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparenza – Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013.

Il dirigente della uo qualità dell'aria, clima e
sostenibilità ambientale
Gian Luca Gurrieri

ALLEGATO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO CON RELATIVA INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE, ESCLUSO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

INDICE

1. FINALITÀ
2. RISORSE STANZIATE
3. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BANDO
4. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO
5. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI
6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
7. OPERATIVITÀ DEL BANDO
8. COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
9. PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
10. CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
11. ESAURIMENTO FONDI
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14. DISPOSIZIONI FINALI

1. FINALITÀ

Il presente bando, ai sensi della d.G.R.n. 2579 del 31 ottobre 2014, disciplina le procedure per la presentazione delle domande e la conseguente erogazione di contributi a fondo perduto per l'installazione di efficaci dispositivi antiparticolato¹ su autoveicoli ad accensione spontanea (diesel). L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA - misure TP-1 e TP-2) e della legge regionale n. 24/06, ai fini del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria.

In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti da motori

1 Per **dispositivo antiparticolato** si intende un sistema, idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, costituito da uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo, omologato secondo la normativa statale vigente.

diesel, Regione Lombardia, in coerenza con le misure di assegnazione di contributi ai sensi delle dd.G.R. n. 7633/2007, n. 10490/2009 e s.m.i., riconosce contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, con esclusione dei veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL), su tutto il territorio di Regione Lombardia.

Il bando è telematico e l'accesso è consentito attraverso il sistema GEFO sul sito regionale gefo.servizirl.it.

La gestione dell'istruttoria delle istanze di contributo è affidata alla società del sistema regionale Finlombarda spa.

Per informazioni relative al bando è possibile utilizzare la casella di posta elettronica dedicata al seguente indirizzo: bando.filtri@finlombarda.it.

2. RISORSE STANZIATE

Sono destinate risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00.

3. PERIODO DI VALIDITA' DEL BANDO

Il bando inizierà ad esplicare i propri effetti dal giorno **29 gennaio 2015 alle ore 10.00** e si concluderà alla data del **30 giugno 2015, alle ore 16.30**.

4. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Sono beneficiari del contributo i soggetti che svolgono **attività economica** aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia, secondo quanto risulta da certificato della CCIAA.

L'accesso al contributo è limitato ai soli soggetti sopra identificati che abbiano in proprietà o in locazione finanziaria autoveicoli **diesel** di categoria (come riportato al rigo J della carta di circolazione) **N1, N2 e N3**, come definiti ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto g) e comma 2, punto c) e di categoria **M2 e M3**, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), rispondenti alle seguenti caratteristiche (come riportato al rigo V.9 della carta di circolazione):

- 1a. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, (veicoli cosiddetti "EURO 2")
ovvero
- 1b. omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A (veicoli cosiddetti "EURO 3").

In caso di *locazione finanziaria*, il contributo può essere richiesto solo dal soggetto concedente, proprietario del veicolo, e non dal soggetto utilizzatore del veicolo stesso.

Il contributo può essere richiesto anche per più veicoli, aventi le caratteristiche sopra individuate, intestati al medesimo soggetto e utilizzati per lo svolgimento dell'attività economica. Ad ogni veicolo dovrà essere associata una richiesta di contributo.

Il contributo viene erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per categoria") e che si applica a diverse categorie di aiuti tra cui quelli per la tutela dell'ambiente (art.36 "*Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme*").

Tali contributi non possono essere **concessi**, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:

- imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni seguenti individuate all'art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014:
 - nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la **responsabilità illimitata** per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - qualora l'impresa sia oggetto di **procedura concorsuale** per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un **aiuto per il salvataggio** e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - nel caso di un'**impresa diversa da una PMI**, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Tali contributi non possono essere **erogati**, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:

- imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
- imprese che al momento del pagamento del contributo non presentano una sede legale o operativa in regione Lombardia.

Le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono ammessi alla misura di incentivazione rientrando la stessa tra gli aiuti per la tutela dell'ambiente, fatte salve le categorie sopra riportate.

5. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per **l'acquisto con relativa installazione** di dispositivi antiparticolato sui veicoli diesel definiti al precedente paragrafo 3, cosiddetti "EURO 2" e "EURO 3".

I costi ammissibili non includono l'IVA ma soltanto le spese inerenti l'oggetto del contributo, sostenute dopo la data di richiesta di accesso al contributo stesso.

I dispositivi installati dovranno essere omologati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 "Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli".

Saranno ammessi a contributo i dispositivi antiparticolato "efficaci" ovvero in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 5 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all'Allegato A al decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008.

Conseguentemente, la carta di circolazione dovrà riportare, a seguito dell'avvenuta installazione del dispositivo, la dicitura recante la seguente annotazione: "Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro 5".

Sono ammessi alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014, le installazioni effettuate successivamente alla data di protocollazione della richiesta di contributo tramite il sito regionale gefo.servizirl.it secondo le procedure previste al successivo paragrafo 8.

Dovrà essere garantita l'efficienza del funzionamento del dispositivo antiparticolato oggetto del presente contributo per almeno i **tre anni successivi** dalla sua installazione sul veicolo dichiarato.

6. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è pari a:

- a. **€ 1.000** a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1
- b. **€ 1.500** a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2 ed M2
- c. **€ 2.000** a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 ed M3

Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Reg. (UE) n. 651/2014, ogni contributo erogato non può superare il 40% dei costi ammissibili sostenuti.

I contributi concessi a norma del presente bando non possono in alcun caso essere cumulati con altri aiuti concessi per il finanziamento dei medesimi costi ammissibili.

7. OPERATIVITA' DEL BANDO

Potranno accedere al presente bando, secondo le procedure di cui al successivo paragrafo 8, i soggetti in possesso di **tutti i requisiti richiesti**.

Il presente bando esplicherà i propri effetti dalla data del 29 gennaio 2015, a partire dalle ore 10.

Non verranno accolte istanze di contributo al di fuori della procedura definita nel successivo paragrafo 8 e comunque non verranno accolte istanze relative a trasformazioni di autoveicoli concluse antecedentemente alla data di protocollazione della richiesta di contributo, come risultante dalla data di emissione della fattura quietanzata comprovante la spesa effettuata.

8. COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Il bando prevede le seguenti due fasi².

Fase UNO: ADESIONE AL BANDO E PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il richiedente compila la richiesta di accesso al contributo per via telematica direttamente accedendo al sito web gefo.servizirl.it nell'apposita sezione dedicata al bando.

Per prima cosa il richiedente deve procedere alla "*registrazione utente*" nel caso in cui non sia già stata fatta in passato per altri bandi regionali.

A seguito della registrazione il sistema rilascia le credenziali *nome_utente* e *password* necessari per i successivi collegamenti.

Per eseguire la *profilazione* dell'impresa, qualora non già effettuata in precedenza, il sistema richiede l'inserimento dei seguenti dati obbligatori:

- a1. anagrafica del legale rappresentante dell'impresa e relativo codice fiscale;

² Prima di procedere alla Fase UNO di prenotazione del contributo accertarsi della disponibilità sul mercato di dispositivi antiparticolato, omologati ai sensi del DM 39/08 con le caratteristiche previste al paragrafo 5, installabili sul modello di veicolo oggetto dell'intervento (con particolare riferimento ai veicoli di categoria N1).

- a2. anagrafica e dati camerali dell'impresa rappresentata (inclusi il settore di attività e dimensione) e relativo codice fiscale/partita IVA;
- a3. estremi del conto corrente bancario o postale sul quale versare il contributo.

Per ricevere l'assistenza tecnica in fase di registrazione e di profilazione dell'impresa è possibile telefonare al numero verde **800.131.151** o seguire la sezione guidata cliccando sul link *AIUTO* della homepage di gefo.servizirl.it.

Una volta eseguita la profilazione dell'impresa, il richiedente accede al bando specifico relativo alla assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli diesel.

Il sistema richiede l'inserimento degli ulteriori dati obbligatori:

- a4. dati ai fini acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e in particolare: sede operativa/indirizzo attività, tipo ditta (datore di lavoro, lavoratore autonomo, gestione separata), CCNL applicato al personale dipendente, codice ditta e sede competente INAIL, matricola e sede competente INPS, codice impresa e Provincia cassa edile (se iscritta nel settore edile);
- a5. dichiarazione della posizione rispetto al regime di aiuto di Stato;
- a6. stima del costo complessivo ammissibile da sostenere;
- a7. **dati del veicolo** sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato, ed in particolare:
1. numero di targa
 2. categoria del veicolo, così come definita dall'art. 47 del d.lgs. 285/92 (come riportato al rigo J della carta di circolazione)
 3. direttiva europea antinquinamento di appartenenza del veicolo (come riportato al rigo V.9 della carta di circolazione)

In caso di inserimento di un numero di targa con esistente all'interno della banca dati regionale o di individuazione della proprietà, categoria o classe di omologazione non corrispondente al numero di targa inserito (in relazione sempre alla banca dati regionale), il sistema evidenzierà un avvertimento specifico. In tal caso il soggetto richiedente potrà, previa verifica della correttezza dei dati inseriti, proseguire comunque con la procedura oppure, in caso di errore, procedere con l'inserimento di una nuova richiesta di accesso al contributo.

Nella richiesta deve inoltre essere dichiarata:

- l'accettazione delle condizioni del bando;
- la disponibilità per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
- il mantenimento in efficienza del dispositivo antiparticolato installato sul veicolo di proprietà per almeno tre anni dalla data di sua installazione;
- l'impegno a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti.

A questo punto il sistema genererà il documento di **autodichiarazione** di adesione al bando, secondo il fac-simile riportato nell'Allegato al presente bando.

Il documento così generato dovrà essere **firmato digitalmente/elettronicamente** dal richiedente e **ricaricato a sistema**.

Il medesimo sistema richiederà poi il **pagamento elettronico dell'imposta di bollo**, se dovuta, pari ad un importo di 16 €. Una volta eseguita la corretta selezione con invio, la richiesta di accesso al contributo verrà **protocollata** automaticamente dal sistema.

Il numero di protocollo della richiesta di accesso al contributo è registrato e visibile a sistema nell'apposita sezione dedicata.

Con l'avvenuta protocollazione della richiesta avviene la **prenotazione del contributo**, in caso di disponibilità di risorse finanziarie (così come individuate ai sensi del precedente paragrafo 2) o l'inserimento in apposita lista d'attesa (vedere successivo paragrafo 11) in caso di risorse esaurite e termina la Fase UNO di accesso al bando.

In caso di prenotazione del contributo per disponibilità delle risorse, il soggetto richiedente acquisisce il diritto all'accesso al contributo regionale per l'installazione di un dispositivo antiparticolato pari l'importo massimo prenotabile per categoria di veicolo.

NB: il sistema accetterà solo le istanze che avranno eseguito tutte le procedure previste fino alla protocollazione finale. Procedure intermedie non saranno accettate ai fini dell'accesso al presente bando.

L'accettazione delle richieste di prenotazione del contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione, in base alla data, all'ora e al numero di protocollazione inserita nel sistema informativo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Anche l'inserimento nell'apposita lista di attesa, in caso di esaurimento delle risorse, avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il soggetto richiedente, sia in caso di prenotazione del contributo sia in caso di inserimento nella lista d'attesa, riceverà dal sistema una **e-mail** che informerà sullo stato di accoglimento della richiesta di accesso al contributo all'indirizzo di posta elettronica indicata dal soggetto firmatario della richiesta stessa.

La prenotazione del contributo ha una validità limitata a **120 giorni** dalla data di protocollazione della richiesta, termine oltre il quale, qualora non utilizzata (perfezionamento dell'acquisto e inserimento della relativa documentazione a sistema sul sito gefo.servizirl.it, nell'apposito bando), decadrà. In tal caso, è comunque possibile presentare una nuova richiesta di contributo, con le stesse procedure di cui al presente paragrafo, qualora vi sia disponibilità delle risorse finanziarie come individuate al paragrafo 2.

La conclusione della Fase UNO a seguito di protocollazione della richiesta/prenotazione del contributo, non attribuisce il diritto per l'erogazione del contributo ma è condizione necessaria per l'accesso alla fase DUE.

Fase DUE: PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Il soggetto richiedente, una volta in possesso della prenotazione del contributo, si reca presso un'officina qualificata per l'acquisto con relativa installazione del dispositivo antiparticolato sul veicolo.

Una volta perfezionata l'azione di trasformazione del veicolo, il soggetto beneficiario accede al bando sul sito regionale gefo.servizirl.it, tramite le credenziali (*nome_utente* e *password*) ed allega, nell'apposita area documentale, i seguenti documenti scansionati in un **unico** ³ file:

- b1. copia in formato digitale della **fattura quietanzata** dall'installatore ⁴;
- b2. copia in formato digitale del **certificato di conformità** del dispositivo antiparticolato installato al tipo omologato dal

3 Il sistema GEFO accetta un unico allegato elettronico pertanto tutta la documentazione necessaria deve essere scansionata e inserita all'interno di un **unico file**.

4 La quietanza di pagamento deve riportare l'imputazione del pagamento al bando in oggetto e deve essere sottoscritta dall'installatore.

Ministero competente. Tale certificato è rilasciato dal costruttore.

La **fattura** deve essere intestata al soggetto richiedente ed è relativa sia all'acquisto che all'installazione del dispositivo antiparticolato. Dovrà inoltre riportare il **numero di targa** del veicolo trasformato e gli **estremi identificativi** del tipo di dispositivo installato (marca e modello, codice di omologazione, matricola/serial number univoco del dispositivo installato).

La fattura dovrà essere inserita nell'apposita area documentale entro il termine massimo di **120 giorni** decorrenti dalla data di protocollazione telematica del contributo. Le richieste inviate oltre tale termine non potranno essere inserite a sistema e quindi non saranno liquidate.

L'inserimento dell'allegato contenente la scansione della fattura con quietanza di pagamento (b1) e del certificato di conformità (b2) in unico *file*, sul sito, completa la fase di richiesta del contributo.

Una volta avvenuta l'installazione del dispositivo antiparticolato, dovrà essere perfezionata presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile la relativa procedura di collaudo del veicolo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione. Tale aggiornamento dovrà concludersi entro **6 mesi** dall'avvenuta installazione del dispositivo antiparticolato.

Regione Lombardia effettuerà i controlli relativi all'avvenuto aggiornamento della carta di circolazione presso i competenti uffici della Motorizzazione civile. In caso di riscontro del mancato aggiornamento della carta di circolazione Regione Lombardia procederà al recupero del contributo.

NOTA: l'aggiornamento della carta di circolazione dovrà riportare, a seguito dell'avvenuta installazione del dispositivo, la dicitura recante la seguente annotazione: "Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro 5".

9. PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Finlombarda spa procede alle operazioni di **istruttoria**, consistenti nella verifica della completezza della documentazione pervenuta tramite inserimento sul sistema GEFO e dei requisiti previsti dal presente bando nonché all'acquisizione d'ufficio dei documenti richiesti.

In particolare procederà all'acquisizione di:

- **certificato di omologazione** del dispositivo antiparticolato rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
- **Visura camerale**.

Il documento di regolarità contributiva **DURC** in corso di validità sarà acquisito direttamente da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo.

I requisiti di erogabilità di cui al paragrafo 4 (sede legale o operativa in regione Lombardia e aiuto illegale formalmente comunicato) devono essere posseduti al momento del pagamento del contributo, pena la mancata erogazione del contributo stesso. In merito a tali requisiti, il soggetto richiedente si impegna, all'interno del documento di autodichiarazione generato dal sistema, a comunicare eventuali modifiche, rispetto ai requisiti dichiarati nella stessa richiesta di accesso al contributo, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:

ambiente@pec.regione.lombardia.it

bando.filtri@finlombarda.it

specificando nell'oggetto "*bando di assegnazione contributi per dispositivi antiparticolato 2015*".

L'istruttoria si conclude con un provvedimento di **assegnazione** o di **diniego** del contributo che sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella richiesta di accesso.

Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle istanze e di assegnazione del contributo è fissato in 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa richiesta sul sistema telematico GEFO. Tale termine si riferisce all'adozione del provvedimento di assegnazione o diniego del contributo.

In caso di documentazione mancante, incompleta o irregolare, Finlombarda spa, o Regione Lombardia, richiederà la sua integrazione dietro specifica comunicazione.

Tale richiesta interrompe i termini del procedimento ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 1/2012. Al richiedente è concesso un termine per provvedere non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I termini del procedimento possono essere sospesi, dandone comunicazione al soggetto richiedente, quando regione Lombardia procede all'acquisizione del DURC presso le altre pubbliche amministrazioni (DURC).

In caso di istruttoria positiva il provvedimento di assegnazione verrà trasmesso alla competente struttura regionale per l'emissione del mandato di pagamento.

In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento.

L'erogazione del contributo è effettuata sul conto corrente bancario/postale indicato dal soggetto richiedente in fase di prenotazione del contributo.

10. CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Regione Lombardia si riserva di effettuare **verifiche e controlli** anche a posteriori sui dati e sulle informazioni forniti dai soggetti richiedenti.

In particolare procederà ad effettuare verifiche e controlli relativamente all'avvenuto aggiornamento della carta di circolazione del veicolo trasformato, presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile.

Previo dichiarazione di decadenza, il contributo potrà essere **revocato** provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti per la sua concessione. In particolare, laddove si verifichi:

- la non conformità del veicolo relativamente alle categorie e alle classi emissive ammissibili;
- il mancato raggiungimento della classe emissiva Euro 5 del veicolo trasformato a seguito di installazione del dispositivo antiparticolato;
- la rimozione o disattivazione del dispositivo antiparticolato oggetto del contributo entro i tre anni dalla data di sua installazione, fatta salva la cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria;

- il mancato aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione del dispositivo antiparticolato;
- la mancanza dei requisiti di erogabilità di cui al paragrafo 4;
- emerga la non veridicità del contenuto dell'autodichiarazione (art. 75 D.P.R. 445/2000);
- la non ottemperanza delle prescrizioni del bando comprese le dichiarazioni rispetto agli impegni assunti.

E' fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali **sanzioni** previste dalla normativa vigente.

11. ESAURIMENTO FONDI

Nel caso in cui, al momento della prenotazione del contributo, le risorse a disposizione risultino esaurite, la domanda verrà accettata con riserva ed inserita in **un'apposita lista d'attesa** finanziabile solo nel caso di rinuncia/decadenza delle richieste presentate in precedenza o nell'eventualità, stabilita dalla Giunta regionale e legata alle disponibilità di bilancio, di rifinanziamento del bando.

La lista d'attesa avrà validità fino al **30 giugno 2015**, data fissata quale scadenza del bando, termine oltre il quale decadrà automaticamente.

Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l'erogazione del contributo ai richiedenti in lista d'attesa, questi ne avranno comunicazione tramite **e-mail**.

In tale caso il soggetto interessato si deve attivare per perfezionare la domanda, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 8.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Gurrieri, Dirigente della Unità Operativa "Qualità dell'aria, clima e sostenibilità ambientale", della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha i diritti riconosciuti dal D.lgs. n. 196/03.
- Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196/03:
 - titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano;
 - responsabile esterno del trattamento dei dati è Finlombarda spa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
 - responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;

14. DISPOSIZIONI FINALI

- Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente.
- Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia;
- Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: bando.filtri@finlombarda.it;
- Gli atti e le modalità attraverso cui saranno concessi i contributi, a norma dell'articolo 26, comma 1, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione "Amministrazione trasparente".